

Circolare del 25 Giugno 2020

Provvedimenti in vigore dal 1° luglio 2020

NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A partire dal prossimo **1° luglio**, il limite di utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a **1.999,99** euro. **Tutte le movimentazioni di denaro di importo superiore** a tali soglie comportano il rischio di incorrere nell'applicazione delle **sanzioni sia per chi effettua il pagamento che per chi lo riceve**.

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati**. Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

SANZIONI APPLICABILI

Dal punto di vista sanzionatorio, ai sensi dell'art. 63 c.1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro**.

Per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto limite edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.

CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

Entra in vigore dal 1° luglio il **tax credit** per incentivare l'utilizzo dei pagamenti con carte di credito, bancomat o prepagate per le operazioni di imprese e professionisti verso i consumatori finali.

Per le commissioni sulle transazioni effettuate dal 1° luglio mediante pagamenti elettronici da parte di privati a imprese e professionisti spetta infatti il credito d'imposta previsto dall'art. 22 del DL. 124/2019.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a condizione che nell'anno di imposta precedente abbiano avuto **ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro**.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO

Il credito d'imposta spetta in misura pari al **30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, ma per le sole commissioni dovute in relazione a **cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali** dal 1° luglio 2020. Restano, quindi, escluse dall'agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA (per intenderci sono escluse le carte business).

Il credito è **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24** a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il credito, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione de credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative a periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo, ma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.


Studio Cagnoli